



Roma, 16 dicembre 2025

Prot. 142/2/2025/Sn

A tutti i soci ADA

A tutte le aziende di autodemolizione

Cari colleghi,

un sondaggio sull'attribuzione del codice pericoloso EER 160807* alle marmitte catalitiche da parte degli autodemolitori italiani, ha evidenziato che tale codice è utilizzato solo dal 15% degli impianti di trattamento degli E-L-V.

Riteniamo che tale comportamento, alla luce della recente Legge 147/2025 che ha convertito il Decreto-Legge 116/2025, esponga gli operatori a gravi rischi di denuncia penale.

Con Decreto del 9 agosto 2019, l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) approvò [le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale](#).

In tale documento è indicato che, qualora ci si trovi di fronte ad un codice-specchio, cioè quando uno stesso rifiuto può essere classificato con due diversi codici uno se il rifiuto è contaminato e quindi pericoloso e l'altro non pericoloso, è necessario, per utilizzare il codice non pericoloso, eseguire sul rifiuto una analisi che ne determini la qualità.

Successivamente, in risposta ad un [interpello promosso da Confindustria](#), la Direzione per l'Economia Circolare del MASE ha diffuso una nota [disponibile QUI](#).

In pratica, per attribuire ad un determinato catalizzatore (singolo catalizzatore) il giusto codice è necessario eseguire l'analisi dello stesso. Detta analisi è evitabile, attribuendo in via cautelativa al catalizzatore sempre il codice pericoloso.

Cedere quindi un catalizzatore con il codice non pericoloso 160801 o 160804 è possibile solo corredando ogni singolo catalizzatore ceduto dell'analisi da cui si possa evincere che il codice attribuito è corretto.

La Legge 147/2025 pubblicata lo scorso mese di ottobre, modificando [l'articolo 258 del D.L.vo 152/2006](#) (Codice Ambientale), stabilisce che l'errata tenuta dei registri obbligatori, attribuendo ad un rifiuto pericoloso il codice non pericoloso (il catalizzatore privo di analisi è pericoloso automaticamente), è ora punita con la sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

Inoltre, detenere marmitte catalitiche classificate non pericolose, senza averle corredate dalle analisi che lo confermano, può essere motivo di denuncia penale ai fine delle modalità e quantità di stoccaggio delle stesse.

Con l'approssimarsi del nuovo anno, il suggerimento che l'Associazione formula è di registrare le marmitte catalitiche sempre con il codice pericoloso 160807*, a meno che non si disponga di analisi singole per ogni modello di marmitta catalitica che ne attesti la non pericolosità

Per quel che concerne le marmitte catalitiche in stoccaggio con il codice non pericoloso, si suggerisce di scaricarle prima della fine dell'anno con la seguente annotazione: "rifiuti da ricaricare con il codice 160807" e fare una registrazione di carico col codice pericoloso con l'annotazione "rifiuti di cui alla registrazione n." in cui il numero da indicare è quello della registrazione dello scarico.

E' importante adeguarsi al più presto e certamente sarà comodo farlo con la chiusura dell'anno in corso.

Mi è gradita l'occasione per salutare tutti i colleghi e augurare a voi e alle vostre famiglie un felice Natale e un prospero 2026.

IL PRESIDENTE

Anselmo Calò

